

**REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE
ALLA CASA APERTA PER ANZIANI
DI VILLA RENDENA**



**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DD. 01.04.1996, VISTATA
DALLA G.P. DI TRENTO IN SEDUTA DD. 03.05.1996 SUB N. 2997/2-R**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DD. 02.09.1998, VISTATA
DALLA G.P. DI TRENTO IN SEDUTA DD. 11.09.1998 SUB N. 6923/6-R**

ART. 1

Le norme del presente Regolamento si applicano per l'ammissione alla Casa per Anziani di Villa Rendena. In tale struttura sono ammesse in via prioritaria le persone anziane residenti che si trovino in stato di bisogno e/o abbiano la necessità di abitare in una struttura protetta, sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri indicati all'art. 2.

Qualora rimangano liberi due o più monocali (uno, compatibilmente con le esigenze, è auspicabile che rimanga disponibile per casi particolarmente urgenti) potranno essere ospitate anche persone anziane residenti nei Comuni limitrofi o in altri Comuni o nuclei familiari o soggetti singoli non anziani purchè segnalati, con apposita relazione, dai servizi sociali ed a rischio di emarginazione. In questi casi l'ammissione verrà disposta per periodi di tempo determinati.

ART. 2

Nella Casa per Anziani, date le sue particolari caratteristiche, potranno essere alloggiate solamente persone autosufficienti e comunque in condizioni psico - fisiche compatibili con i servizi che essa può garantire.

Fermo restando quanto disposto al 1° comma, l'ammissione alla Casa sarà decisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente;
- b) età del richiedente;
- c) condizione di salute del richiedente;
- d) condizione dell'alloggio occupato;
- e) situazione familiare;
- f) eventuale grado di invalidità;
- g) persona socialmente bisognosa.

A parità di condizioni verrà favorita la persona che abbia la residenza in Comune da maggior tempo ed ad ulteriore parità farà testo la data di presentazione della domanda di ammissione

Dopo aver considerato i criteri sopraelencati, verrà data la precedenza ai coniugi o a chi è disposto a condividere l'alloggio con altra persona.

ART. 3

Le domande di ammissione alla Casa per Anziani, redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, in carta semplice:

- a) fotocopia della dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi due anni;
- b) situazione patrimoniale;
- c) stato di famiglia;
- d) attestato medico circa lo stato di autosufficienza;
- e) dichiarazione attestante le condizioni dell'alloggio in cui abitano;
- f) ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile presentare ai fini della graduatoria (lontananza dai centri abitati e dai principali servizi, condizione di isolamento, particolare situazione familiare, ecc.).

In sede di esame delle domande potrà essere richiesta l'integrazione della documentazione presentata con ulteriori informazioni ritenute utili per la scelta .

ART. 4

L'esame delle domande con la relativa decisione di ammissione alla Casa per Anziani, così come la formazione di eventuali graduatorie, sono di competenza della Commissione di cui al presente articolo. A tale organismo è demandata altresì la gestione della struttura, la formulazione di proposte all'Amministrazione per il miglioramento del servizio e, in accordo con l'Amministrazione stessa, l'organizzazione di ogni iniziativa utile per l'arricchimento della vita delle persone anziane della Comunità.

La Commissione di cui al 1° comma è nominata dal Consiglio Comunale ed è così composta:

- Dal Sindaco o Assessore competente delegato;
- Da 2 Consiglieri Comunali, di cui uno espressione della minoranza, designati dal Consiglio Comunale;
- Da 3 cittadini, anche non consiglieri, ma aventi comunque i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, che abbiano dimostrato particolare sensibilità verso i temi sociali e specificatamente per i problemi degli anziani. I tre membri elettivi dovranno essere possibilmente scelti in modo da garantire che nella Commissione siano rappresentate le tre distinte Frazioni (Villa Rendena Verdesina, e Javrè) che costituiscono la Comunità di Villa Rendena. Uno dei tre membri sopraccitati verrà designato dalla locale Associazione Anziani (qualora esistente).
- Dall'Assistente Sociale operante nel territorio comunale.

Ai componenti la Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza secondo quanto previsto dalla legge e nella misura spettante alle altre Commissioni Consiglieri.

ART. 5

La Commissione rimane in carica per la durata del mandato dei Consiglieri Comunali e decade con la nomina della nuova Commissione.

Ogni componente dimissionario o decaduto per qualsiasi motivo viene surrogato dal Consiglio Comunale.

Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Comunale o da un impiegato comunale appositamente delegato.

Contro le determinazioni della Commissione, entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione all'albo comunale nel caso della graduatoria, gli interessati potranno presentare ricorso alla Giunta Comunale, la quale deciderà sullo stesso, entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

ART. 6

Gli alloggi vengono assegnati ad avvenuta stipula di un contratto di concessione ad uso abitazione come da schema allegato ("Allegato A") al presente Regolamento.

ART. 7

Ciascun assegnatario deve corrispondere per le spese di gestione un corrispettivo mensile, calcolato in base agli artt. n° 12 e 13 del Regolamento di assegnazione degli alloggi per anziani. Gli importi stabiliti devono essere versati in anticipo entro il 10 di ogni mese alla Tesoreria Comunale.

ART. 8

Il corrispettivo d'uso d'abitazione è da corrispondere anche in caso di assenza temporanea dell'assegnatario.

ART. 9

La revoca dell'ammissione nella Casa Anziani è disposta dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione, nei confronti di chi:

- a) abbia ceduto in tutto od in parte la stanza a terzi;
- b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, senza preventiva autorizzazione della Commissione ;
- c) abbia mutato la destinazione d'uso della stanza;
- d) abbia perduto in tutto o in parte i requisiti per l'ammissione;
- e) tenga un comportamento incompatibile con il buon funzionamento della Casa;
- f) presenti un peggioramento nelle condizioni psico - fisiche e per cui la Casa non possa più offrire idonee condizioni di assistenza e di servizio.

Per favorire una migliore utilizzazione dei monolocali, le persone ospitate devono accettare eventuali traslochi.

ART. 10

Tutti i beni di proprietà del Comune, che si trovano nell'edificio, vengono registrati in un apposito inventario. L'assegnatario è direttamente responsabile dei danni causati a beni mobili di proprietà della Casa così come alle attrezzature ed ai vani dell'edificio.

ART. 11

L'utilizzo di stufe o fornelli alimentati a kerosene, gas ecc.. così come di cucine a gas, kerosene ecc.. è proibito in tutto l'edificio. Parimenti è proibito tenere in deposito bombole di gas o sostanze infiammabili, sia nell'alloggio come nei vani accessori.

Non è consentito tenere animali nella Casa Anziani (cani, gatti, ecc.).

ART. 12

L'assegnatario cura direttamente la pulizia e l'ordinaria manutenzione del proprio alloggio. I vani ed i servizi comuni (giroscala, corridoi, vani per attività motorie e tempo libero, bagno assistito, vale a dire l'intero centro diurno, entrata e cortile) così come le aree verdi, vengono curati da incaricati della Amministrazione Comunale e le relative spese verranno inserite in percentuale nelle spese condominiali.

ART. 13

E' ammessa l'assegnazione temporanea di stanze a titolo provvisorio in casi di particolare bisogno e di urgente necessità, anche in deroga alle norme citate nel presente Regolamento.

ART. 14

Presso la Casa potranno essere attuati i seguenti servizi:

- mensa
- lavanderia;
- bagno assistito;
- centro diurno;
- servizio di fisioterapia e trasporto.

Ai servizi di mensa, lavanderia, bagno assistito, centro diurno, l'utente accede normalmente, previa autorizzazione del Comprensorio, convenzionato con il Comune.

Per accedere a tali servizi con le agevolazioni di legge, l'utente deve presentare tempestiva domanda direttamente al Comprensorio C8.

Al servizio di fisioterapia si accede previa autorizzazione dell'A.S.L. (Azienda sanitaria locale) convenzionata con il Comune.

La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione, in casi particolari, potrà ammettere singoli anziani a beneficiare direttamente di tali servizi addossando all'utente il costo del servizio stesso. In tali casi del tutto particolari potranno essere prese in considerazione richieste di agevolazioni solo in caso di effettiva necessità.

ART. 14 BIS

Presso la Casa per Anziani possono essere messi a disposizione dal Comprensorio a titolo di comodato gratuito (salvo il rimborso delle spese di cui all'art. 12 del presente Regolamento) idonei locali per lo svolgimento dei servizi elencati all'art. 14 nonché un ufficio per il recapito dell'Assistente Sociale.

ART. 15

Presso la Casa per Anziani sono ammessi a disposizione del locale Circolo Pensionati la cucinetta e la sala soggiorno site al piano rialzato, nonché la sala hobbies sita al piano interrato. L'utilizzo di tali strutture da parte dei soci del Circolo Pensionati dovrà avvenire compatibilmente con le esigenze degli ospiti residenti nella Casa. Resta inteso che la concessione di tali strutture al Circolo Pensionati non dovrà comunque precludere l'accesso ad esse di anziani che non aderiscono al Circolo. Il Circolo Pensionati si farà carico delle spese derivanti dall'utilizzo di tali strutture (pulizie-concorso spese per luce, acqua ecc. in accordo a quanto stabilito nell'Art. 12 del presente Regolamento).

ART. 16

La palestra, sita al piano interrato, completata in modo specifico con attrezzi che possano essere utilizzati per una adeguata attività motoria degli anziani, potrà essere a disposizione anche per la riabilitazione, assistita da personale qualificato, di individui che presentino deficit di vario grado della motilità. La palestra sarà a disposizione di gruppi od associazioni che desiderano svolgere attività ginnica, compatibilmente con le esigenze degli ospiti residenti nella Casa e dietro versamento di rimborso spese al Comune, come specificato nell'Art. 12 del presente Regolamento.

ART. 17

L'ambulatorio, sito al pianoterra della Casa per Anziani, potrà essere a disposizione di operatori sanitari che agiscano sia a favore degli ospiti della Casa sia di persone esterne che necessitano delle loro prestazioni. Anche per l'utilizzo dell'ambulatorio è previsto rimborso spese ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, oltre all'applicazione di canone di locazione, che verrà fissato dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione.

ART. 18

Per quanto non contemplato esplicitamente nel presente Regolamento riguardo all'assegnazione e alla conduzione degli alloggi, si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia.

Il presente Regolamento entrerà in vigore col giorno successivo all'ultimo della pubblicazione disposta ai sensi del II° comma dell'art. 96 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.95 N. 4/L.

ART. 19

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare per inosservanza delle norme di sicurezza, nell'uso degli impianti di ascensore e montacarichi.

ART. 20

L'assegnatario ha l'obbligo di riconsegnare l'alloggio nello stato in cui gli è stato assegnato.

**IMPEGNATIVA DI PAGAMENTO DELL'ASSEGNETARIO PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PER ANZIANI IN USO D'ABITAZIONE.**

ART. 1

Con la presente impegnativa di pagamento l'assegnatario si obbliga ad osservare il Regolamento in vigore della Casa per Anziani nella quale si trova l'alloggio assegnato in uso d'abitazione, ed, in ogni caso, le norme di buon vicinato.

ART. 2

Il corrispettivo d'uso d'abitazione viene stabilito in Lire _____ mensili per gli alloggi contrassegnati con i numeri _____ e _____ ed in Lire _____ mensili per tutti gli altri.

Il corrispettivo sarà versato in rate mensili anticipate, entro il 10 di ogni mese, al Tesoriere Comunale, come previsto dall'art. 4 del Regolamento della Casa.

ART. 3

Il corrispettivo d'uso d'abitazione sarà aggiornato ogni anno, secondo gli indici pubblicizzati dall'ISTAT e/o dalla Camera di Commercio.

ART. 4

Sono a carico dell'assegnatario i seguenti oneri accessori: pulizia giroscale, corridoi, entrate, atrio, vetri ed altre parti comuni, fornitura acqua, riscaldamento, telefono energia elettrica, manutenzione ordinaria e funzionamento dell'ascensore, in percentuale come stabilito dall'art. 12 del Regolamento.

Per detti oneri dovrà essere versata mensilmente insieme al corrispettivo d'uso d'abitazione la somma provvisoria di Lire _____ per gli alloggi contrassegnati con i numeri _____ e _____ e Lire _____ per tutti gli altri alloggi, salvo conguaglio, che sarà comunicato dalla Commissione.

ART. 5

L'assegnatario dovrà permettere che si compiano le riparazioni ordinarie e straordinarie di cui possa avere bisogno l'immobile.

ART. 6

Le riparazioni di piccola manutenzione, previste dal Codice Civile, sono a carico dell'assegnatario.

ART. 7

E' facoltà della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione, di chiedere in qualsiasi momento la rescissione della convenzione d'uso d'abitazione nei casi previsti dal Regolamento della Casa. (Art.9)

ART. 8

L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento ispezionare o far ispezionare gli alloggi.

ART. 9

Per quanto non contemplato nel presente atto, valgono le norme del Codice Civile e delle altri Leggi in vigore.

Villa Rendena, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'ASSEGANTARIO

Villa Rendena,

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

.....

Parte integrante ed essenziale del presente atto formale la delibera n°26 dd. 01.04.1996